

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> Pag. 2</p> <p>AFFARI INTERNI (II):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 3</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 4</p> <p>AFFARI ESTERI (III):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 5</p> <p>GIUSTIZIA (IV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 8</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 9</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . » 10</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 10</p> <p>FINANZE E TESORO (VI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 12</p> <p>DIFESA (VII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 13</p> <p>ISTRUZIONE (VIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 15</p> <p>LAVORI PUBBLICI (IX):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 16</p>	<p>TRASPORTI (X):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> Pag. 17</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 18</p> <p>INDUSTRIA (XII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 19</p> <p>LAVORO (XIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 20</p> <p>IGIENE E SANITÀ (XIV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 22</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 22</p> <p>CONVOCAZIONI:</p> <p style="text-align: center; padding: 10px 0;"><i>Giovedì 18 febbraio 1971</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i> Pag. 23</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Giunta per le autorizzazioni a procedere</i> » 23</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commissioni Riunite (II e XIV)</i> . . . » 23</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commissioni riunite (VIII e XIII)</i> . . » 23</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Affari esteri (III)</i> » 23</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Bilancio e Partecipazioni statali (V)</i> . » 24</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Finanze e tesoro (VI)</i> » 24</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Istruzione (VIII)</i> » 25</p>
---	--

<i>Industria</i> (XII)	<i>Pag.</i> 25
<i>Lavoro</i> (XIII)	» 25
<i>Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni</i>	» 25
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i>	» 26
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia</i>	» 26
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna</i>	» 26
Venerdì 19 febbraio 1971	
<i>Industria</i> (XII)	» 26
Mercoledì 24 febbraio 1971	
<i>Agricoltura</i> (XI)	» 26
—————	
RELAZIONI PRESENTATE	» 26

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 9,30 —
Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI.
 — Interviene il Sottosegretario di Stato alla marina mercantile, Cervone.

Proposta di legge:

Pisicchio ed altri: Assunzione di personale a contratto per i servizi di traduttore ed interprete negli uffici statali di Trento aventi competenza regionale (2046).

Il relatore Bressani illustra la proposta di legge, che comporta la sistemazione dei traduttori e interpreti assunti dagli uffici statali nelle provincie di Trento e Bolzano, manifestando l'avviso che a tale personale si possa applicare l'articolo 25 della legge n. 775 del 1970, che prevede la sistemazione del personale comunque assunto dalle amministrazioni statali.

Dopo interventi dei deputati Fregonese, Tozzi Condivi e Pisicchio, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta per sentire il parere del Governo sull'applicabilità del citato articolo.

Disegno di legge:

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (2968).

Su proposta del relatore Nucci, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

Disegno di legge:

Modifiche relative all'espletamento degli scrutini per il conferimento delle promozioni ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, limitatamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969 (*Parere alla IV Commissione*) (2956).

Su proposta del relatore Nucci e dopo intervento del deputato Tozzi Condivi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

Disegno di legge:

Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari (*Parere alla IV Commissione*) (2957).

Su proposta del relatore Nucci e dopo intervento del deputato Spagnoli, che sollecita il Governo ad applicare la legge sul servizio copia degli atti giudiziari, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

Proposte di legge:

Iozzelli ed altri: Integrazione dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, contenente nuove norme sul personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (*Parere della XII Commissione*) (383);

Zanibelli ed altri: Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*Parere della V e della XII Commissione*) (2389).

Dopo la relazione del deputato Bressani e su sua proposta, intervenuti i deputati Tozzi Condivi, Fregonese e Caruso, la Commissione nomina un Comitato ristretto per l'esame preliminare delle proposte di legge.

Il Comitato risulta composto dai deputati Bressani, Bertucci, Fregonese, Di Primio e Protti.

Disegno di legge:

Istituzione della Direzione generale per la tutela e il riadattamento dei minori presso il Ministero di grazia e giustizia (*Parere alla IV Commissione*) (2040).

Il relatore Bosco ricorda che la Commissione nella seduta del 27 gennaio espresse parere favorevole al disegno di legge e che, successivamente, la Commissione giustizia trasmise un emendamento presentato dal deputato Guidi, che trasferisce alle Regioni le funzioni attualmente spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato inerenti la protezione, il riadattamento e la prevenzione minorile. Ritiene che l'emendamento riguardi materia per cui è prevista delega legislativa al Governo con l'articolo 17 della legge n. 281 del 1970 e che, pertanto, non possa esprimersi parere favorevole.

Il deputato Spagnoli ritiene che il trasferimento di tali funzioni sia opportuno e che, pertanto, bisogna invitare il Governo ad avvalersi della delega per questa materia.

I deputati Tozzi Condivi, Galloni e Bressani concordano con il relatore.

Il deputato Di Primio ritiene che le funzioni indicate dall'emendamento siano di competenza dello Stato e che siano trasferibili alle Regioni solo a norma dell'articolo 118 della Costituzione.

Il deputato Galloni ricorda che la delega prevista dall'articolo 117 della legge n. 281 riguarda anche materia prevista dall'articolo 118 della Costituzione.

La Commissione, quindi, su proposta del relatore Bosco, delibera di esprimere parere contrario all'emendamento, in quanto è pendente la delega di cui all'articolo 17 della legge n. 281 del 1970.

Proposte di legge:

Ingrao ed altri: Modificazioni del primo comma dell'articolo 48, del secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 58 della Costituzione, concernenti la diminuzione dei limiti di età previsti per il diritto elettorale attivo e passivo sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica (25);

Pellicani: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione (35);

Fracanzani ed altri: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione, ed elettorato passivo per la Camera dei deputati al compimento del ven-

tunesimo anno di età, a modifica del secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione (1374);

Franchi ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2071).

Il Presidente ricorda che la Commissione rinviò la conclusione dell'esame delle proposte di legge, per consentire al Governo di esprimere su di esse il proprio avviso. Poiché il rappresentante competente del Governo risulta assente alla seduta odierna, propone di rinviare l'esame alla prossima seduta, avvertendo che, in quella occasione, la Commissione proseguirà i suoi lavori anche in assenza del Governo.

Il deputato Spagnoli esprime vibrata protesta per l'atteggiamento del Governo, che avrebbe potuto delegare almeno uno dei tanti Sottosegretari.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 9,51. — *Presidenza del Presidente* CORONA. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno Nicolazzi, il Sottosegretario di Stato per la sanità Dal Canton Maria Pia e il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Usvardi.

Proposta di legge:

Monaco: Facoltà dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di reversibilità di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attività lavorativa, per tale pensione di reversibilità (*Parere alla VI Commissione*) (1723).

Su proposta del Presidente e a seguito delle osservazioni del deputato Jacazzi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole raccomandando alla Commissione di merito di stabilire che il termine per l'esercizio della opzione decorra, anziché dalla cessazione dell'attività lavorativa, dalla notifica del conseguente provvedimento pensionistico, in modo che l'interessato possa esercitare la opzione con cognizione di causa.

Proposta di legge:

Senatori Signorello ed altri: Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3019).

Su proposta del deputato Mattarelli la Commissione, consenziente anche il rappresentante del Governo, delibera di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Proposte di legge:

Darida: Riposo settimanale per i pubblici esercizi di caffè, bar, spacci di analcolici (213);

Laforgia ed altri: Disciplina del riposo domenicale e settimanale per gli esercenti attività di vendita in forma ambulante (240);

Riccio ed altri: Riposo obbligatorio settimanale per gli esercenti dei pubblici esercizi (1936);

Ianniello e Piscichio: Estensione della legge 16 giugno 1932, n. 973, ai negozi artigiani di barbieri, parrucchieri e misti (2001);

Usvardi ed altri: Riposo settimanale per gli esercizi pubblici (2035);

Riccio: Disciplina dell'orario di apertura e chiusura delle botteghe di barbieri e parrucchiere e del riposo festivo (2050);

Laforgia ed altri: Norme sul riposo settimanale e sull'orario di apertura al pubblico per le aziende artigiane (2439);

Senatori Segnana ed altri: Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2850).

Il relatore Maggioni riferisce sui lavori del Comitato.

Informa quindi la Commissione che sull'argomento, che investe interessi molteplici e contrastanti, hanno chiesto di essere ascoltate le organizzazioni sindacali. Ritiene opportuno accogliere tale richiesta. Intanto, per accelerare l'*iter*, propone di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge delle quali distingue, ai fini dell'abbinamento, tre gruppi; il primo concerne le proposte di legge nn. 213, 1936 e 2035, relative agli esercizi pubblici, quelli cioè soggetti a licenza di pubblica sicurezza; il secondo riguarda le proposte di legge nn. 240, 2439 e 2850, relative ai negozi, mercati e botteghe artigiane soggette a licenza comunale; il terzo gruppo comprende le proposte di legge n. 2001 e 2050 sull'orario dei barbieri. Riguardo a queste ultime due proposte osserva che la materia

è stata già deliberata dalla Commissione XII in occasione dell'esame di altro provvedimento già trasmesso al Senato (atto Senato n. 1394).

La richiesta di sede legislativa a suo avviso dovrebbe essere limitata ai primi due gruppi di proposte di legge.

Si dichiarano favorevoli alle proposte del relatore il Presidente Corona e i deputati Monaco, Alfano, Arzilli, Maulini e i Sottosegretari Usvardi e Nicolazzi, i quali variamente sottolineano la necessità di effettuare le consultazioni, in sede di Comitato ristretto, entro termini ristretti.

Il deputato Maulini protesta per una lettera, inviata a parlamentari, del Presidente della Confederazione nazionale del commercio in data 3 febbraio 1971 in cui sono contenuti apprezzamenti irrispettosi sull'attività della Commissione.

Il Presidente Corona, a cui tale lettera è anche diretta, rileva che già in altra precedente in data 3 dicembre 1970 si è implicitamente criticato anche l'operato del Presidente della Camera in ordine al deferimento delle proposte di legge, con assoluta ignoranza della procedura parlamentare.

Successivamente la Commissione delibera ad unanimità, consenziente il rappresentante del Governo, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge 213, 1936, 2035 e delle proposte di legge 240, 2439 e 2850.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente CORONA.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno Nicolazzi e il Sottosegretario di Stato per la sanità Dal Canton Maria Pia.

Disegno di legge:

Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2134).

Prosegue la discussione.

Il Sottosegretario dal Canton Maria Pia comunica di aver trasmesso al relatore la documentazione richiesta nella precedente seduta.

Il relatore Miotti Carli Amalia esibisce tale documentazione da cui trae alcuni dati che ritiene significativi.

Ricorda infine di aver concordato con il deputato La Bella un nuovo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 43 del testo unico 1934, n. 1265.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato nel nuovo testo proposto dal relatore con un subemendamento suggerito dal Presidente e proposto formalmente dai deputati La Bella ed altri.

L'articolo 2 è approvato con l'emendamento del relatore inteso a ripristinare l'originario testo governativo.

Per dichiarazioni di voto intervengono il deputato La Bella, il quale motiva l'astensione del suo Gruppo, ed il deputato Alfano il quale preannuncia voto favorevole.

Il disegno di legge è infine votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Bemporad.

All'inizio della seduta il Presidente Cariglia informa di aver ricevuto dal Presidente della Camera comunicazione di una richiesta, del gruppo comunista, di una riunione congiunta con la Commissione difesa per un dibattito sugli impegni dell'Italia con la NATO e fa presente che prenderà contatti con il Presidente dell'altra Commissione e con il Governo per concordare la sollecitata riunione.

Disegno di legge:

Iniziativa scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti (*Approvato dal Senato*) (2734).

La Commissione continua nella discussione. Il deputato Corghi esprime vive proteste per il fatto che nell'ultimo *Notiziario Emigrazione* del Ministero degli affari esteri è stato riportato che l'opposizione dei rappresentanti dell'estrema sinistra rischia di ritardare l'approvazione del disegno di legge, osservando che l'espressione usata potrebbe far supporre una intenzione ostruzionistica del suo gruppo, che è del tutto inesatta.

Il sottosegretario Bemporad, nell'esprimere il suo rammarico per l'espressione usata, ras-

sicura che non corrisponde al suo punto di vista e che si premurerà di far rettificare il predetto notiziario.

Interviene quindi nella discussione il deputato Fracanzani, il quale osserva che nel disegno di legge si tende a conseguire una concentrazione di competenze al Ministero degli affari esteri anche per settori più propriamente spettanti ad altri Ministeri, come quelli dell'istruzione e del lavoro. Ciò può comportare qualche conseguenza di un certo rilievo soprattutto per l'addestramento professionale, che nel territorio nazionale è affidato ad enti specializzati; analogamente è finora avvenuto per l'attività svolta all'estero da vari enti, che nel complesso ben meritano di essere ulteriormente appoggiati.

Il deputato Pascariello, membro dell'VIII Commissione, fa presente che il problema dell'istruzione ai figli dei lavoratori emigrati all'estero ha trovato largo spazio nella discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, nella quale sede tuttavia non è stato possibile prendere in considerazione un ordine del giorno per una politica scolastica organica dell'emigrazione, essendo i relativi problemi affrontati nel disegno di legge in esame. Questo peraltro risulta avere una portata molto modesta e può essere riassunto come una regolamentazione e codificazione di attività già praticamente in atto. Vi sono enunciati soltanto dei principi mentre gli stanziamenti restano del tutto esigui; gli stessi principi d'altronde confermano la soggezione del settore alla burocrazia diplomatica, l'assenza di una partecipazione democratica delle collettività italiane e il mantenimento dei contributi alle iniziative scolastiche private.

In linea generale si deve dire che c'è anzitutto un problema di scelta tra l'inserimento dei nostri ragazzi nelle scuole locali straniere e la creazione di nostre scuole regolari, che non risulta soddisfacentemente affrontato nel disegno di legge. Per quanto concerne poi il riconoscimento e l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero si dichiara contrario alla condizione del superamento di prove integrative, per tutte le implicazioni conseguenti al caso che il risultato della prova sia negativo. Si sofferma poi sul problema del personale docente, rilevando la notevole differenza tra il trattamento economico previsto per i docenti all'estero e quello del personale delle nostre rappresentanze e le condizioni di sperequazione in cui si trovano sul piano economico e giuridico gli insegnanti non di ruolo, con particolare riguardo a quelli dipendenti da enti privati. Conclude suggerendo

che i vari problemi siano affrontati preliminarmente da un Comitato ristretto.

Il deputato Storchi sottolinea l'importanza e la delicatezza della materia scolastica nell'ambito della politica emigratoria. Essa non si presta ad essere disciplinata in modo uniforme ed astratto, in quanto non si possono adottare ovunque le stesse iniziative sia per le differenti situazioni dei paesi di immigrazione, sia perché la stessa emigrazione può presentare caratteristiche diverse, se temporanea o permanente. Il disegno di legge segue la linea di attribuire gli opportuni poteri al Ministero degli esteri senza entrare in una esemplificazione normativa di difficile esplicazione; sarà la stessa autorità esecutiva ad organizzare nel modo più opportuno gli interventi, rispondendo dell'operatività della legge. Circa la questione della competenza, deve essere tenuta presente l'esigenza di una unità di direzione delle varie attività svolte all'estero dallo Stato e per conto dello Stato italiano, direzione che non può non spettare agli organi del Ministero degli esteri, salvo l'accordo da ricercare, ad ogni livello, con gli altri dicasteri per quelle materie che tecnicamente rientrano nelle loro competenze. Dopo essersi soffermato poi sulla questione dell'equipollenza dei titoli di studio, che è opportuno rendere più automatica possibile, conclude osservando che gli stanziamenti dovranno in futuro essere aumentati per corrispondere alle reali esigenze della nostra emigrazione.

Il deputato Bardotti, membro dell'VIII Commissione, approfondisce il parere espresso da quella Commissione, la quale ha giudicato il provvedimento nel complesso modesto e non sufficiente a risolvere i problemi di fondo dell'istruzione scolastica all'estero, anche per assenza di una adeguata informazione sulle reali esigenze delle nostre collettività colà insediate. Il problema principale è quello di offrire ai figli dei nostri emigrati una possibilità di scelte analoga a quanto è previsto per la popolazione metropolitana; inoltre è necessario che sia consentita la partecipazione delle nostre collettività alla gestione delle iniziative scolastiche all'estero. Particolare attenzione infine deve essere rivolta alla formazione del personale docente, di ruolo e non di ruolo, per il quale occorre rivedere vari aspetti del trattamento economico e giuridico.

Il Presidente a tal punto sospende la discussione per impegni in Assemblea.

(La seduta, sospesa alle 11,45, riprende alle 12,25).

Il deputato Della Briotta osserva che il provvedimento giunge con molto ritardo rispetto all'urgenza dei problemi dell'istruzione scolastica della nostra emigrazione; finora lo Stato ha fatto molto poco per la scuola elementare, nulla per la scuola materna e pochissimo per le scuole superiori. L'indirizzo tendente ad inserire i figli degli emigranti nelle scuole locali è giusto, ma occorre fare qualcosa anche sul piano delle scuole regolari per facilitare il reinserimento nella scuola e nella vita italiana.

Due sono le esigenze da affrontare: il mantenimento della lingua e della cultura italiana e l'apprendimento delle lingue locali; allo stato attuale però i nostri ragazzi emigrati, provenienti in gran parte da una società arretrata di tipo agricolo, si trovano in estrema difficoltà, subendo il contrasto fra culture diverse. Notevole carenze esistono anche a livello della preparazione professionale, per la quale occorre portare avanti un certo tipo di discorso a proposito del Fondo sociale europeo. In conclusione il disegno di legge rappresenta solo un primo passo avanti verso una giusta soluzione, ma è carente soprattutto sul piano finanziario, in quanto facendo le debite proporzioni con quanto si spende in Italia in materia scolastica, ben altri dovrebbero essere gli stanziamenti per le iniziative scolastiche all'estero.

Il Sottosegretario di Stato Bemporad, rispondendo agli intervenuti, ricorda anzitutto la genesi del provvedimento in discussione, che al Senato è stato notevolmente modificato con l'apporto di tutte le parti politiche. Nella alternativa tra l'istituzione di una rete scolastica regolare all'estero e un'assistenza integrativa della frequenza delle scuole locali si è scelta quest'ultima strada nell'intento di mettere a disposizione dei nostri giovani all'estero strumenti sufficienti nel numero e idonei nella didattica, affinché i giovani medesimi possano frequentare utilmente le scuole locali con la possibilità di inserimento nella vita e nella scuola italiana.

Dopo essersi soffermato sulla normativa del disegno di legge con particolare riguardo alle innovazioni apportate dal Senato, rileva che le osservazioni circa le percentuali di frequentanti rispetto alla popolazione scolastica italiana all'estero non sono del tutto pertinenti, in quanto le nostre iniziative scolastiche per la massima parte non sono sostitutive, ma integrative e sussidiarie delle scuole locali.

Per quanto concerne la questione delle prove integrative richieste per il riconosci-

mento dell'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero, rileva che, a parte l'esigenza di una verifica della conoscenza della lingua italiana e di altri requisiti, la soppressione della prova stessa potrebbe influire negativamente sulla frequenza dei corsi di inserimento.

Passando poi al finanziamento del disegno di legge, concorda sull'insufficienza degli attuali stanziamenti, che però intanto sarà possibile incrementare in quanto le iniziative scolastiche trovino conforto nella legge in discussione; è comunque previsto un incremento degli stanziamenti di bilancio, da attuare con gradualità anche per predisporre il personale e le strutture necessarie, fino a soddisfare nell'anno 1974 le esigenze della popolazione scolastica all'estero nei limiti di iniziative scolastiche prevalentemente integrative.

Dopo aver confermato l'esigenza di mantenere unitaria la responsabilità della tutela degli italiani all'estero, assicura che per quanto concerne gli aspetti tecnici, il Ministero degli esteri è in stretto contatto con gli altri dicasteri interessati e così pure con le rappresentanze dei nostri emigranti sia a livello consolare, sia a livello nazionale, nel Comitato consultivo degli italiani all'estero.

Fa presente poi che sono in corso contatti a livello ministeriale per il miglioramento dello stato giuridico ed economico del personale docente di ruolo e fuori ruolo e preannuncia infine un emendamento di carattere tecnico per quanto concerne l'entità del personale messo a disposizione del Ministero degli affari esteri, auspicando che sia possibile approvare senza altre sostanziali modificazioni il testo del disegno di legge.

Il Presidente sospende quindi la discussione, rinviandola al pomeriggio.

(La seduta, sospesa alle 13,50, riprende alle 18,05).

Il relatore Pitzalis fa presente che il provvedimento in discussione, nella sua limitatezza, non può comportare un riesame generale della politica scolastica del settore dell'emigrazione; esso si limita a porre a disposizione del Ministero degli affari esteri strumenti utili per attuare un'assistenza integrativa nel campo scolastico e professionale, senza toccare quelle che sono le norme generali delle nostre scuole all'estero. Anche questo è un argomento che occorrerà affrontare, ma nella sede opportuna e con i finanziamenti adeguati.

Per quanto concerne le obiezioni circa la competenza del Ministero degli affari esteri

osserva che la tutela dei nostri lavoratori e dei cittadini italiani in genere residenti all'estero deve necessariamente far capo alle nostre rappresentanze diplomatico-consolari come già avviene per molti altri settori, oltre a quelli della pubblica istruzione e del lavoro. Peraltro l'attività operativa rimane di competenza del personale docente, mentre per quanto concerne il coordinamento e le decisioni di carattere generale è operante il comitato interministeriale esteri-istruzione.

Per quanto concerne gli emendamenti proposti e la richiesta di un approfondimento in sede di comitato ristretto, il relatore dichiara di essere contrario, ritenendo che il testo del disegno di legge sia sufficientemente esplicito nella sua normativa.

Il deputato Storchi fa presente che eventuali considerazioni sui problemi dell'istruzione scolastica all'estero potranno essere incluse nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'emigrazione.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Corghi, Pistillo e Bersani, il Presidente osserva che gli emendamenti proposti al testo del disegno di legge non presentano elementi di complessità tali da giustificare un approfondimento in sede di comitato ristretto.

La Commissione passa quindi alla discussione degli articoli, che sono approvati senza modificazioni, risultando respinti gli emendamenti proposti dai deputati Corghi, Pascariello ed altri. Non è neppure accolto un ordine del giorno dei deputati Pascariello, Corghi ed altri inteso ad impegnare il Governo ad equiparare gli assegni di sede del personale docente distaccato all'estero a quello del personale del Ministero degli affari esteri, nonché ad assicurare ai docenti non di ruolo all'estero lo stesso trattamento giuridico ed economico dei docenti non di ruolo in servizio in Italia.

È invece accolto come raccomandazione un ordine del giorno del deputato Bersani, con il quale si invita il Governo a riesaminare lo stato giuridico ed economico del personale insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole all'estero per meglio adeguarlo alle particolari condizioni della loro attività.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli da parte dei deputati Storchi e Della Briotta, e di astensione da parte del deputato Pistillo, per i rispettivi gruppi, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 2734.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,40.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 9,30. —
Presidenza del Vicepresidente CACCIATORE. —
Interviene il Ministro di grazia e giustizia,
Reale.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale (3005).

Il relatore Lospinoso Severini illustra la portata del disegno di legge di conversione del decreto-legge, che ha inteso dare attuazione alla sentenza n. 190 del 1970, nella quale la Corte costituzionale ha affermato che la tutela del diritto di difesa sancito dal secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione postula la facoltà del difensore di assistere anche all'interrogatorio dell'imputato. Il decreto-legge in esame ha pertanto sostituito il testo dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale, parzialmente dichiarato incostituzionale dalla citata sentenza.

Ritiene che non vi siano dubbi circa l'interpretazione da dare al primo comma del nuovo testo dell'articolo 304-bis, nel senso che il diritto di intervenire agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari ed alle ricognizioni è riconosciuto, in relazione al singolo atto, soltanto ai difensori delle parti che abbiano interesse a presenziare all'atto stesso.

Conclude esprimendo una valutazione positiva sul disegno di legge.

Il ministro Reale presenta un emendamento inteso a modificare anche l'articolo 225 del codice di procedura penale, nel senso di stabilire che il difensore ha diritto di assistere anche agli interrogatori, alle ricognizioni, alle ispezioni e ai confronti effettuati dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

Il deputato Cataldo concorda con il relatore e con il ministro, rilevando altresì l'opportunità di modificare anche l'articolo 317 del codice di procedura penale, per escludere che la perizia possa svolgersi senza l'intervento dei difensori.

Il deputato Granzotto, dato atto al Governo della prontezza con cui, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, ha adottato il decreto-legge in esame, rileva che un nuovo positivo orientamento si fa strada nella procedura penale, e che gli emendamenti del

Governo e del deputato Cataldo si collocano appunto in questa prospettiva.

La Commissione approva quindi un emendamento Benedetti concernente una modifica di carattere formale al testo del decreto-legge nonché l'emendamento del Governo e l'emendamento Cataldo, tendenti rispettivamente alla modifica degli articoli 225 e 317 del codice di procedura penale. Dà quindi mandato al relatore Lospinoso Severini di stendere la relazione per l'Assemblea, riservandosi la Presidenza di nominare il Comitato dei nove.

Al termine della seduta il deputato Guidi ricorda che nella seduta del 28 ottobre 1970 il ministro Reale assunse l'impegno di riferire alla Commissione l'esito di accertamenti in corso sull'attività svolta dal procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze e sul comportamento tenuto dai competenti uffici del pubblico ministero in occasione delle agitazioni verificatesi a Reggio Calabria. Egli sollecita quindi la fissazione di una data precisa per l'adempimento di tale impegno e per avere chiarimenti sulla mancata applicazione della legge n. 645 del 1952, concernente la repressione del fascismo.

Lamenta altresì che, in ambedue i rami del Parlamento, si stiano insabbiando i principali progetti di legge relativi al settore della giustizia: si pensi alla riforma del codice penale, alla riforma del codice di procedura penale, nonché alla proposta di legge Di Primio n. 2425 ed agli altri progetti di legge concernenti la nomina e le funzioni dei magistrati di cassazione.

Il ministro Reale fa presente che il ritardo nel fornire i chiarimenti richiesti sull'attività svolta dal procuratore generale presso la corte di appello di Firenze e dal procuratore della Repubblica di Reggio Calabria è derivato dal tentativo, finora restato vano, di ottenere dal Consiglio superiore della magistratura i dati raccolti da quest'organo sul comportamento del procuratore generale di Firenze. Numerose interrogazioni hanno inoltre dilatato le dimensioni del tema da trattare. Egli sarà comunque pronto a riferire alla Commissione su questi argomenti a partire dalla settimana ventura.

Per quanto concerne l'applicazione della legge del 1952 è disposto ad affrontare subito l'argomento, facendo presente che anch'egli ed il ministro dell'interno condividono l'insoddisfazione per la mancata applicazione di quelle norme; potrà tuttavia riferire in modo

circostanziato soltanto dopo che i vari uffici giudiziari gli avranno fornito i dati relativi.

In ordine all'esame del progetto di riforma della procedura penale, egli ha effettuato le dovute sollecitazioni, ritenendo peraltro opportuno che vi siano dei contatti tra i gruppi politici dei due rami del Parlamento al fine di abbreviare l'*iter* del provvedimento.

Ugualmente, non ritiene possa rilevarsi la esistenza di una volontà ritardatrice della riforma del codice penale, in ordine alla quale di recente i capigruppo al Senato hanno concordato delle scadenze precise. Quanto ai cosiddetti reati di opinione, vi è un disegno di legge all'ordine del giorno della seduta di domani della Commissione giustizia del Senato.

Quanto alla proposta di legge Di Primio n. 2425 ed agli altri progetti di legge in materia, non ha mai chiesto di ritardarne l'*iter*: egli ha assunto al riguardo una posizione ben nota nelle sedute del 24 giugno e del 10 dicembre 1970, e attende di conoscere i risultati dei contatti che si stanno svolgendo tra i vari gruppi politici su questi temi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente CACCIATORE.* — Interviene il ministro di grazia e giustizia, Reale.

Proposte di legge:

Vassalli: Modificazione degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, relativamente ai colloqui tra l'imputato detenuto e il proprio difensore e al deposito dell'interrogatorio dell'imputato (2722);

Senatori Zuccalà ed altri: Modifiche degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, per la tutela del diritto dell'imputato detenuto di conferire col proprio difensore (*Approvata dal Senato*) (2935).

Il relatore Lospinoso Severini illustra la portata delle due proposte di legge, tendenti a consentire al difensore di incontrarsi con l'imputato dopo il deposito dei verbali dell'interrogatorio, senza necessità di un'autorizzazione del magistrato.

Rilevato che la proposta di legge del Senato è stata approvata prima che venisse pronunciata la sentenza n. 190 del 1970 della Corte costituzionale, cui si è fatto ampio riferimento nella seduta odierna in sede referente, afferma che a suo avviso sarebbe opportuno permettere che i colloqui tra difen-

sore ed imputato abbiano luogo anche prima dell'interrogatorio dell'imputato. Qualora, per altro, la Commissione non ritenesse di aderire a tale impostazione, converrebbe considerare l'opportunità di sostituire l'articolo 135 del codice di procedura penale con la seguente formulazione:

« Il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il primo interrogatorio ».

Il deputato Castelli si associa all'emendamento Lospinoso Severini.

Il deputato Cataldo dichiara che il gruppo comunista valuta positivamente le due proposte di legge in discussione, nonché l'emendamento del relatore, che ricalca, con una lieve modifica, un emendamento preannunciato dal deputato Vassalli. Sarebbe per altro necessario modificare anche l'articolo 10 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, che subordina il colloquio alla presentazione al direttore del carcere dell'autorizzazione del giudice. Afferma tuttavia che il suo gruppo è convinto della necessità di sancire il diritto del difensore per conferire con l'imputato anche prima dell'interrogatorio.

Il deputato Guidi afferma che il divieto per il difensore di conferire con l'imputato prima che avvenga l'interrogatorio lede il diritto di difesa e discrimina indebitamente tra l'imputato a piede libero e l'imputato ristretto in carcere. Il diritto di difesa, infatti, si attua essenzialmente attraverso i contatti diretti tra difensore ed imputato, in ordine alla instaurazione del contraddittorio. Propone pertanto di sancire il diritto del difensore di conferire con l'imputato detenuto, senza autorizzazione, sin dal momento dell'arresto o del fermo.

Il deputato Granzotto ritiene infondato il timore che dall'incontro tra difensore ed imputato prima dell'interrogatorio possa derivare « l'annacquamento » delle prove: perplessità di questo genere appaiono largamente superate dagli orientamenti cui si è ispirata la Camera nell'approvare il progetto di riforma del codice di procedura penale.

Il deputato Castelli osserva che l'assistenza del difensore all'interrogatorio e il colloquio tra difensore ed imputato costituiscono due istituti diversi e non uniti da un rapporto di strumentalità. Pertanto, non ritiene che dalla sentenza n. 190 del 1970 della Corte costituzionale discenda la necessità di approvare l'emendamento preannunciato dal deputato Guidi, essendo sufficiente, a questo

riguardo anche la normativa approvata dall'altro ramo del Parlamento. Ritiene peraltro opportuno che si approfondisca l'esame dell'emendamento Guidi.

Il ministro Reale fa presente la necessità di meditare sulle proposte di modifica formulate nella seduta odierna.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Proposta di legge:

Micheli Pietro: Modifica dell'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili (942).

A seguito degli interventi dei deputati Pietro Micheli, Sabadini, Granzotto, del relatore Castelli e del ministro Reale, la Commissione approva un emendamento Micheli Pietro-Castelli-Cacciatore-Sabadini, interamente sostitutivo dell'articolo unico, in virtù del quale vengono ricompresi tra i beni mobili impignorabili anche i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, sempre che siano indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi, purché detti oggetti non presentino un rilevante valore economico.

La proposta di legge viene quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 16,20. —
Presidenza del Presidente CASTELLI.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e Protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968 (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (2818).

Il relatore Pietro Micheli illustra la portata del disegno di legge, che sostanzialmente trasfonde in una convenzione multilaterale norme di diritto internazionale privato già contenute in strumenti internazionali bilaterali. Propone di esprimere parere favorevole.

A seguito degli interventi del Presidente e del deputato Sabadini, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Proposta di legge:

Valiante e Pennacchini: Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari (*Parere alla VII Commissione*) (1294).

Il Presidente riferisce sulla proposta di legge, tendente a disciplinare l'accesso alle varie qualifiche della magistratura militare in modo analogo a quanto è disposto per l'avanzamento dei magistrati ordinari.

La Sottocommissione esprime parere favorevole sul testo originario della proposta di legge, nonché sulle modifiche introdotte dalla Commissione competente in via primaria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

**BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 9,50. —
Presidenza del Presidente TREMELLONI. —
Intervengono per il Governo, i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Cattani, e per il bilancio e la programmazione economica, Lo Giudice.

Disegni di legge:

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (1819);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1968, n. 575, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2919);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1140, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2920);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1141, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre

1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2921);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1968, n. 1078, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2922);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, n. 1268, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2923);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1968, n. 1276, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2924);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1969, n. 406, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2925);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 985, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2926);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 984, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2927);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, n. 926, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per preleva-

mento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2928);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 48, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2929);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1970, n. 314, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2930).

La Commissione affronta la discussione in sede legislativa dei disegni di legge di convalidazione di decreti presidenziali di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, collegandosi all'esame già condotto in sede referente sui disegni di legge medesimi e tenendo conto delle questioni emerse e dei quesiti sollevati nel corso del precedente dibattito.

Il relatore La Loggia illustra i disegni di legge osservando che è stata ripetutamente sollevata la questione della natura e della conformità alla Costituzione dei provvedimenti di questo tipo, che appaiono certamente di carattere anomalo. A questo proposito ricorda che opportunamente il Senato ha provveduto a nominare un Comitato ristretto incaricato di verificare la validità dell'istituto della convalidazione e di valutare l'opportunità di una sua eventuale revisione; anche il Governo ha annunciato una propria iniziativa intesa a dare un assetto stabile e una migliore definizione giuridica della materia. La Commissione bilancio della Camera potrebbe dare un proprio apporto alla soluzione del problema di una migliore definizione dell'istituto della convalidazione nell'ambito dell'indagine, attualmente in corso, sui problemi della spesa e della contabilità pubblica. Per quanto riguarda il merito dei singoli provvedimenti, prega il Governo di voler fornire alla Commissione opportuni chiarimenti circa i motivi che hanno indotto ad effettuare una serie di prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Dopo che il Sottosegretario Cattani ha fornito i chiarimenti richiesti specificando la destinazione delle singole somme prelevate dal

fondo per le spese impreviste, prende la parola il deputato Gastone per rilevare che, in base a quanto risulta dai dati testé forniti dal rappresentante del Governo, si è trattato in molti casi di spese né urgenti né impreviste. In più il Governo non si è servito correttamente, a suo giudizio, dell'istituto della convalidazione anche sotto un altro aspetto, dal punto di vista cioè della tempestività con cui sono stati presentati al Parlamento i decreti presidenziali di prelevamento dal fondo per le spese impreviste. Propone quindi che la Commissione inviti il Governo, con un ordine del giorno, ad un più corretto uso dell'istituto della convalidazione e precisa che il suo Gruppo, mentre è favorevole all'approvazione dei disegni di legge n. 2920, 2925 e 2927, è contrario invece alla convalidazione di tutti gli altri.

Il deputato Tarabini intervenendo a sua volta dichiara di condividere l'opinione che si sia in presenza di un istituto anomalo e per molti versi macchinoso ed inefficace. In particolare ravvisa l'opportunità di studiare delle soluzioni che consentano una semplificazione dell'attuale procedura, in considerazione del fatto che l'intervento del Parlamento avviene puramente a fini di controllo, ma non investe l'efficacia e la piena operatività dei provvedimenti in questione.

Sulla base quindi delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, il relatore La Loggia propone l'approvazione del seguente ordine del giorno:

« La Commissione Bilancio,

considerato che nel corso delle discussioni relative ai disegni di legge concernenti la convalidazione di decreti del Presidente della Repubblica per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, è stata rilevata l'opportunità di uno specifico riesame, nel quadro della riforma, attualmente allo studio, della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, della norma contenuta nell'articolo 42 della detta legge, in rapporto al sistema delle norme costituzionali

fa voti al Governo

perché in sede di riforma della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sia riveduta la norma contenuta nell'articolo 42 della detta legge, sia in rapporto al sistema delle norme costituzionali sia per una più precisa regolamentazione dell'uso da parte del Governo della facoltà di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste ».

La Commissione approva l'ordine del giorno proposto dal relatore, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto i singoli disegni di legge, che constano di un solo articolo, e li approva.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 9,10. —
Presidenza del Vicepresidente RAFFAELLI. —
Intervengono per il Governo il Ministro delle finanze Preti, i Sottosegretari di Stato per le finanze Borghi, per il tesoro Sinesio, per l'interno Sarti.

Proposta di legge:

Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; Simonacci:
Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa (*Testo unificato, modificato dalla V Commissione del Senato*) (1317-1815-1981-D).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento.

Il deputato Santagati chiede, ex articolo 40 del Regolamento, la presenza del Ministro.

Il Presidente osserva che il Ministro è rappresentato dal Sottosegretario per le finanze Borghi, munito di delega piena e specifica per la materia in discussione.

Il deputato Santagati interviene quindi sull'emendamento Menicacci interamente sostitutivo dell'articolo 2.

Il deputato Menicacci formula quindi una proposta di sospensiva.

Il Presidente verifica che la proposta di sospensiva non è appoggiata.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Menicacci interamente sostitutivo dell'articolo 2 ed approva l'articolo 2 nel testo trasmesso dal Senato.

Il Presidente dichiara quindi precluso dalle precedenti votazioni un articolo aggiuntivo proposto dal deputato Menicacci.

Il deputato Santagati interviene quindi sull'articolo 3 e successivamente, per dichiarazioni di voto, sull'intero provvedimento.

L'articolo 3, posto ai voti, è approvato.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Borghi dichiara quindi di accogliere il seguente ordine del giorno Nicolini-Spitella:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera,

considerata la necessità che l'approvazione della proposta di legge Giomo ed altri non provochi una immediata grave crisi dell'occupazione in Assisi e nelle zone limitrofe,

invita il Governo

ad adottare — in sede amministrativa e di definizione delle sentenze in atto o che insorgeranno tra il fisco e le piccole aziende esistenti sul territorio del comune di Assisi a seguito dell'approvazione della predetta legge — delle soluzioni transattive che evitino ulteriori oneri finanziari alle aziende predette,

impegna altresì il Governo

ad intervenire con i mezzi a sua disposizione e, in particolare, con iniziative delle Partecipazioni statali a riequilibrare la situazione economica e della occupazione sul territorio del comune di Assisi con immediatezza e in modo adeguato ».

Il Sottosegretario per le finanze Borghi dichiara quindi di non accogliere il seguente ordine del giorno Menicacci:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera,

convinta che la proposta di legge 1317-1815-1981-D interpretativa della legge cosiddetta "speciale" 9 ottobre 1957, n. 976, di Assisi, potrà avere ripercussioni sui livelli occupazionali e sull'assetto economico che attualmente caratterizza le varie aziende operanti nell'ambito del territorio di Assisi, fermo lo spirito della legge n. 976 del 9 ottobre 1957 che ha per oggetto la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico,

impegna il Governo

1) in tema di rapporti comunitari, ad intraprendere iniziative con gli organi comunitari della CEE per ottenere eventuali esenzioni dal pagamento di quei tributi che fossero dovuti in forza dei regolamenti vigenti in tema di rapporti comunitari dalle imprese operanti nel territorio di Assisi o quanto meno gli aiuti e le agevolazioni statuite dall'articolo 92 del Trattato di Roma in favore di aree economicamente depresse, tra le quali il territorio di Assisi è compreso;

2) in sede amministrativa, a concedere le facilitazioni e tutte le agevolazioni consentite dalle leggi vigenti in favore degli imprenditori delle piccole aziende per definire anche in via transattiva ed equitativa ogni eventuale vertenza presente o futura anche in ordine alla riscossione dei tributi che risulteranno comunque dovuti e riscuotibili;

3) in tema di interventi economici, a prendere provvedimenti ed assumere iniziative — urgentemente e in modo concretamente efficiente — per evitare squilibri e contraccolpi alla situazione economica locale e soprattutto limitazioni ulteriori degli attuali livelli occupazionali, onde garantire in ogni caso la salvaguardia di quegli interessi morali, religiosi e artistici, storici, e culturali che costituivano il fine primario della legge 9 ottobre 1957, n. 976 ».

Il deputato Menicacci dichiara di non insistere per la votazione del proprio ordine del giorno e di aderire all'ordine del giorno Nicolini, accolto dal Governo, e che, come quello da lui proposto, intende salvaguardare l'occupazione in Assisi.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto del provvedimento che risulta approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 10,10. —
Presidenza del Presidente MATTARELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Disegno e proposta di legge:

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (2969);

D'Alessio ed altri: Aumento del « soldo » ai militari e graduati di truppa delle Forze armate e divieto del servizio di attendente (287).

Il relatore Buffone illustra favorevolmente i provvedimenti che vengono incontro alle attese della Commissione la quale in nume-

rose occasioni si era unanimemente espressa in favore di un aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate. Si sofferma quindi sull'articolato dei due progetti di legge e conclude dichiarandosi favorevole al disegno di legge sulla base anche del parere espresso dalla Commissione bilancio e in considerazione altresì dell'avvenuta risoluzione del problema dell'abolizione degli attendenti di cui alla proposta D'Alessio.

Il deputato D'Alessio, pur riconoscendo che il Governo ha mantenuto l'impegno assunto in occasione dell'ultima discussione del bilancio della difesa, si dichiara deluso e preoccupato per la mancata riconsiderazione da parte governativa del problema della funzione dei giovani alle armi alla luce della più ampia tematica sui nuovi rapporti che dovrebbero instaurarsi tra paese e forze armate. Il problema del soldo infatti può essere risolto non con soluzioni puramente tecniche e contabili, ma piuttosto alla luce della esigenza di una nuova collocazione del soldato nell'ambito del servizio militare di leva che non può più essere considerato una sorta di servitù nella quale il soldo assolve la funzione di un riconoscimento meramente simbolico. È necessario pertanto rivedere il contenuto morale e materiale della ferma obbligatoria stante anche la mutata composizione sociale della leva la quale, per il crescente tasso di scolarizzazione combinato con il numero sempre più elevato di rinvii per motivi di studio, grava in prevalenza sulle famiglie dei lavoratori contadini e operai. Si palesa quindi l'opportunità di operare una revisione profonda della materia attraverso: nuovi livelli di paga ancorati a parametri mobili agganciati al costo della vita; interventi organici e non già di carattere assistenziale verso le famiglie più bisognose; revisione delle indennità di specializzazione; estensione dell'indennità di impiego operativo, che viene già corrisposto ai marinai, anche ai soldati. Conclude auspicando un momento di ripensamento, eventualmente anche attraverso la nomina di un comitato ristretto, al fine di elaborare una congrua soluzione ai temi trattati.

Il deputato Giovanni De Lorenzo ritiene necessario: aumenti maggiori di quelli previsti dai provvedimenti; una normativa più articolata e svincolata dalla forma del sussidio nel settore dell'assistenza alle famiglie; la previsione di una indennità per gli ufficiali compensativa dell'avvenuta abolizione degli attendenti nonché una estensione della inden-

nità operativa attraverso il criterio di un unico ammontare a parità di rischio.

Il deputato Giuseppe Niccolai ripropone la necessità di portare il paese a conoscenza dei problemi militari per cui auspica che il gruppo comunista, avendone il potere regolamentare, chieda la remissione in aula dei provvedimenti in aderenza all'importanza dei temi trattati dal deputato D'Alessio.

Il deputato Caiati rileva l'importanza dei problemi emersi dalla discussione, riconducibili al problema generale della funzione del servizio di leva, e dichiaratosi contrario alla proposta del deputato Niccolai dà atto al Governo dello sforzo compiuto in favore di una diversa impostazione del servizio di leva: attualmente infatti ci sono corsi di qualificazione e di specializzazione che permettono ai giovani di leva di ottenere diplomi e titoli difficilmente conseguibili nella vita civile data la onerosità degli studi richiesti.

Il deputato Gui dopo essersi soffermato sulla entità degli aumenti previsti soprattutto per i militari raffermati o con ferme speciali e pur riconoscendo l'opportunità di risolvere tutti i problemi sollevati propone di esaminare subito, data l'urgenza, il problema dell'aumento del soldo rinviando a breve termine la discussione degli altri temi quali il sussidio alle famiglie bisognose e la funzione della ferma di leva.

Il deputato D'Ippolito si sofferma sulla necessità, già evidenziata dal deputato D'Alessio, di instaurare rapporti nuovi tra società e forze armate per cui il problema del soldo non può essere esaminato sotto un aspetto puramente tecnico. Propone pertanto la nomina di un comitato ristretto che mediti sugli argomenti emersi dalla discussione in relazione anche alla insoddisfacente soluzione, sia pure sotto l'aspetto puramente contabile, contenuta nel progetto governativo data la già ampia incidenza sul bilancio della difesa delle spese concernenti il personale.

Il deputato Vecchiarelli dà atto al Governo del notevole sforzo compiuto con la presentazione del disegno di legge e sottolinea che il dettato costituzionale esclude il carattere di servitù per il servizio di leva.

Dopo che il deputato Fasoli ha rilevato che il carattere doveroso del servizio militare previsto dalla Costituzione non esclude l'esigenza che i giovani di leva usufruiscano di una esistenza libera e dignitosa, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Biasini.

Il deputato Raicich, parlando sul processo verbale della seduta precedente chiede che esso sia modificato nel senso di specificare che le sostituzioni dei deputati Lepre e Lettieri con i deputati Musotto e Mazzarino Antonio Franco avvennero nel corso della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Raicich ed altri relativo agli istituti professionali. Chiede altresì al Presidente Romanato di sospendere la seduta e di consultare il Presidente della Camera sia in ordine alla determinazione del momento nel quale possono effettuarsi le sostituzioni di cui al secondo comma dell'articolo 28 del Regolamento, sia, conseguentemente, in ordine alla validità della votazione verificatasi nella seduta precedente.

Il Presidente Romanato aderisce a tale richiesta.

(La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 11,20).

Il Presidente Romanato riferisce alla Commissione che il Presidente della Camera ritiene ammissibili le sostituzioni di cui all'articolo 28, secondo comma, del Regolamento anche se effettuate non all'inizio bensì nel corso di una seduta, purché evidentemente esse rimangano inalterate per il residuo *iter* del provvedimento al quale sono funzionalmente collegate. Tale interpretazione da un lato si desume dallo stesso articolo 28, secondo comma, che non contiene alcun elemento da cui possa argomentarsi un implicito divieto a procedere a sostituzioni nel corso di una seduta; dall'altro essa è confortata da una prassi costante anche sulla base di circolari presidenziali. Nella fattispecie in questione, peraltro, l'impossibilità di procedere a sostituzioni nel corso di una votazione deriva indirettamente dal diverso principio, contenuto nell'articolo 101 del Regolamento, secondo il quale, una volta cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto. Tale principio impedisce infatti che il Presidente possa comunicare alla Commissione la eventuale sostituzione quando si sia in corso di votazione.

Circa la validità della votazione, il Presidente della Camera ritiene comunque che essa non possa più essere contestata in questa sede, poiché un'eventuale eccezione al riguardo avrebbe dovuto essere sollevata in sede di proclamazione dei risultati della votazione: il che non avvenne come è tra l'altro dimostrato dalla circostanza che il verbale della votazione risulta firmato dal deputato segretario della Commissione appartenente allo stesso gruppo del deputato Raicich.

Il deputato Moro Dino si riserva di consultare il proprio gruppo in ordine al principio della non ammissibilità di sostituzioni nel corso di una votazione. Il deputato Raicich aderisce al parere espresso dal Presidente della Camera in ordine alla improponibilità di una eccezione nei confronti della votazione in questione, ma ritiene necessario che il nuovo Regolamento chiarisca con precisione quale debba essere il momento nel quale possono essere presentate le sostituzioni nelle Commissioni in sede deliberante. Il deputato Tedeschi non si dichiara d'accordo sulla circostanza che si enunci un principio, quello relativo alla inammissibilità di sostituzioni in corso di votazione, e non lo si applichi al caso nel quale la questione è sorta. Il deputato Buzzi prende atto della interpretazione data dal Presidente della Camera, auspicando peraltro che il problema venga preso in considerazione dal nuovo Regolamento.

La Commissione approva quindi il processo verbale della seduta precedente con l'integrazione proposta dal deputato Raicich.

(La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12,30).

Disegno di legge:

Norme sull'ordinamento scolastico (2908).

La Commissione prosegue la discussione degli articoli, esaminando l'articolo 5.

Vengono respinti due emendamenti dei deputati Raicich ed altri, ai quali si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo, relativi rispettivamente all'esame di maturità ed al suo valore, se superato, negli istituti tecnici in quanto titolo abilitante all'esercizio della professione. Vengono approvati: un emendamento del relatore Racchetti al primo comma, al quale si era dichiarato favorevole il Governo, tendente a prorogare la disciplina sugli esami di Stato fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria; un emendamento soppressivo del secondo comma dei deputati Canestri e Sanna e Raicich ed altri, riguardo al quale il relatore si

era rimesso alla Commissione ed il Governo si era dichiarato contrario; un emendamento dei deputati Moro Dino ed altri tendente ad inserire un comma aggiuntivo relativo al termine delle lezioni ordinarie per gli alunni che devono sostenere esami di maturità.

La Commissione approva l'articolo 5 il cui testo, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 5.

La validità delle disposizioni sugli esami di maturità, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, è prorogata sino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria.

Per gli alunni che devono sostenere esami di maturità, le lezioni ordinarie hanno termine il 10 maggio; nei restanti 20 giorni saranno tenute lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione agli esami.

La Commissione passa all'articolo 6.

Il deputato Moro Dino e gli altri firmatari ritirano un emendamento modificativo dell'articolo. La Commissione approva quindi un emendamento soppressivo di tutto l'articolo 6 dei deputati Giannantoni e Canestri e dei deputati Giordano ed altri, riguardo al quale il relatore si era dichiarato favorevole ed il Governo si era rimesso alla Commissione.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 7 dopo che il deputato Moro Dino aveva ritirato un emendamento tendente a modificare le date ivi indicate, poiché tale modifica verrà più propriamente effettuata in sede di coordinamento finale. La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 8 e l'articolo 9.

Il Presidente Romanato comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Bilancio sui due emendamenti, trasmessi in precedenti sedute, relativi agli articoli 1 e 3-bis. Rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 9,45. — Presidenza del Presidente BARONI. — Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Lauricella.

Disegni e proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale (Approvato dal Senato della Repubblica) (2116);

Modifiche ed integrazioni alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 7 febbraio 1961, n. 59, e 21 aprile 1962, n. 181, concernenti l'Azienda nazionale autonoma delle strade (Approvato dal Senato della Repubblica) (2894);

Botta ed altri: Ulteriore piano di intervento in favore della viabilità provinciale e prosecuzione dei benefici previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (1098);

Achilli ed altri: Disposizioni in materia di mutui per la realizzazione di opere di viabilità comunale e provinciale (1476).

La Commissione inizia la discussione generale dei disegni e delle proposte di legge.

Il deputato Beragnoli, dopo aver sottolineata l'esigenza di affrontare in modo globale i problemi della viabilità e l'importanza che essi presentano ai fini dello sviluppo socio-economico del Paese, rileva le difficoltà di affrontare i problemi suddetti in assenza di dati riguardanti la funzionalità della rete viaria esistente in rapporto alle esigenze del traffico.

È necessario che il Governo enunci chiaramente la politica che intende seguire nel settore dei trasporti, anche in relazione alle indicazioni contenute in proposito nel programma economico: l'urgenza dell'approvazione dei provvedimenti in esame non può indurre ad aderire a provvedimenti settoriali e disorganici.

La linea politica fin qui seguita e in cui si è data la prevalenza alla costruzione di autostrade è in contrasto con le obiettive esigenze del paese: è appunto da questa situazione di fatto che derivano gli attuali squilibri e le carenze che si riscontrano nel settore viario e le distorsioni verificatesi nello sviluppo economico.

Il fabbisogno finanziario dell'« ANAS » e delle Province per far fronte ai rispettivi compiti istituzionali nel settore della viabilità è enorme rispetto agli stanziamenti, ciò che non consente di provvedere se non in minima misura alle esigenze del Paese.

Il confronto tra gli investimenti rispettivamente nel settore autostradale e della viabilità minore denota un enorme squilibrio tra gli interventi nell'uno e nell'altro settore, squilibrio che si tende ad aggravare a favore del primo dei settori suddetti.

Nel contempo si trascura di impostare una politica globale dei trasporti su strada e su rotaia, fondata sul blocco della realizzazione

di nuove autostrade, sulla base della approvazione da parte del Parlamento di una programma autostradale.

La costruzione di nuove autostrade dovrebbe in ogni caso non essere assistita dalla garanzia dello Stato sui mutui a tal fine contratti.

La sua parte politica, per tali ragioni, esprime un giudizio assolutamente negativo sul disegno di legge n. 2116.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2894, è da sottolineare che esso reca stanziamenti assolutamente insufficienti rispetto alle necessità, che non risolverebbero quindi, i complessi problemi dell'« ANAS ».

Deve essere chiaro, comunque, che non potranno essere sottratti ai comuni e alle province fondi per intervenire nel settore della viabilità.

È necessario anche tener conto della avvenuta costituzione delle Regioni e delle competenze ad esse attribuite anche nel settore della viabilità, ciò che non può comportare, fra l'altro, la emanazione di norme preordinate ad una ripartizione regionale dei fondi stanziati per la viabilità, tenendo conto delle necessità delle regioni meridionali.

Conclude prospettando la possibilità di costituire un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti che saranno presentati e preannunciando che la sua parte politica è decisa, qualora non vengono accolte le sue istanze, ad avvalersi di tutti gli strumenti previsti dal regolamento.

Il deputato Botta, dopo aver rilevato la validità della politica autostradale ai fini dello sviluppo socio-economico, ribadisce la validità della concessione per la realizzazione di nuove autostrade, che ha consentito di ricorrere a sistemi di finanziamento che non hanno inciso sulle disponibilità dell'« ANAS ».

Le recenti deliberazioni del « CIPE » circa la costruzione di nuove autostrade, legate a parametri obiettivi, sono da condividersi: in ogni caso, dovrebbe rientrare nella competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, e non del Ministero dei lavori pubblici, l'assunzione di ogni decisione circa le linee della politica autostradale, nel contesto della programmazione economica.

L'Italia dispone ora di una rete stradale efficiente e funzionale, realizzata con il sistema della concessione, che vale a realizzare un sistema economico autosufficiente: è necessario piuttosto realizzare un sistema viario integrato, in cui la costruzione delle autostrade continui ad essere fondata sul metodo della concessione a società che operino sotto il con-

trollo pubblico, a prescindere dalla qualificazione pubblica o privata del capitale sociale.

L'attivo della gestione economica dovrebbe essere destinato alla realizzazione di infrastrutture nelle stesse zone attraversate dalle singole autostrade.

Permangono le carenze nel settore della viabilità comunale e provinciale, accentuate dallo sviluppo del traffico, mentre non si è risolto il problema della manutenzione delle strade comunali e statizzate: l'aumento del contributo statale dovrebbe essere accompagnato da una adeguata disponibilità di fondi, che in ogni caso andrebbero distribuiti in modo equilibrato tra i diversi comuni.

Conclude prospettando la possibilità di introdurre un sistema di tariffe che valga a favorire i lavoratori « pendolari » che usufruiscono delle autostrade.

Il deputato Cusumano si sofferma sulla situazione esistente nel settore della viabilità, pone in evidenza la generale carenza dei mezzi finanziari disponibili per interventi nel settore, e rileva la necessità di un ulteriore reperimento di fondi per il sistema viario ordinario ed autostradale.

In particolare, le scelte da assumersi nel settore autostradale dovranno essere poste in correlazione con le esigenze relative allo sviluppo economico delle zone interessate e tenendo conto delle carenze esistenti in particolare nelle regioni meridionali.

Con i disegni di legge in discussione si tende ad avviare una nuova politica globale nel settore, che valga a risolvere i numerosi problemi attinenti la realizzazione degli interventi di competenza degli enti locali.

La proposta di legge n. 1098, relativa alla viabilità provinciale tocca una questione di grande importanza, che formerà oggetto anche di un preannunciato disegno di legge, e che pure è urgente risolvere: considerazioni analoghe vanno formulate a proposito della proposta di legge n. 1476, relativo ai mutui per la viabilità comunale e provinciale.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 9,40. —
Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.
Intervengono i Sottosegretari di Stato: per le

poste e le telecomunicazioni, D'Arezzo, e per i trasporti e l'aviazione civile, Vincelli.

Disegno di legge:

Erogazione di un contributo straordinario dello Stato per le ferrovie Circumflegrea e Cumana (2967).

In apertura di seduta il deputato Battistella propone di rinviare la discussione del provvedimento anche perché del problema si sta discutendo a Napoli in sede comunale e regionale. È pertanto opportuno attendere la conclusione di quelle discussioni prima di pronunciarsi in merito.

Il relatore Querci concorda con la proposta di rinvio, ritenendo inoltre non opportuno continuare ad erogare contributi senza avere una visione chiara di tutta la situazione.

Anche il Sottosegretario Vincelli è favorevole al rinvio.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta la discussione del provvedimento.

Disegno di legge:

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1970 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie e per compensi di intensificazione (2983).

Su proposta del relatore Ferdinando Russo, il Presidente rinvia la discussione del provvedimento ad altra seduta, mancando il parere della Commissione bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Cervone.

Proposta di legge:

Amodio ed altri: Perequazione del trattamento accessorio attualmente in atto per il personale del Ministero della marina mercantile e modifiche alla tabella D allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 (Parere alla I Commissione) (2992).

Il Presidente Guerrini, che è anche relatore, illustra il contenuto della proposta di legge che mira a perequare il trattamento accessorio attualmente in atto per il personale del Ministero della marina mercantile, in considerazione della svalutazione monetaria di

questi ultimi anni. Propone quindi alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il deputato Amodio propone di sostituire il secondo comma dell'articolo unico con il seguente: « In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modifiche nella legge 26 settembre 1954, n. 869, la quota unitaria di riparto e le modalità per la ripartizione dei tributi speciali derivanti dall'applicazione della nuova tabella tra il personale civile e militare in servizio presso l'amministrazione della marina mercantile sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile ».

Il deputato Ballarin propone che dal pagamento delle tariffe di cui alla tabella D allegata al provvedimento in esame siano escluse le imbarcazioni da pesca inferiori a 50 tonnellate.

Il Sottosegretario Cervone accetta l'emendamento Amodio. Circa la proposta del deputato Ballarin, fa notare che del problema si potrà ampiamente discutere allorché la Commissione sarà chiamata ad esaminare il disegno di legge, che è in preparazione, per un nuovo ordinamento portuale.

Il deputato Ballarin insiste sulla sua richiesta.

La Commissione approva infine il parere favorevole proposto dal relatore, integrato con le due proposte di modifica dei deputati Amodio e Ballarin.

Proposta di legge:

Cattanei ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173, concernente l'istituzione dell'ente autonomo del porto di Savona, in sostituzione dell'ente portuale Savona Piemonte (2694).

Il relatore Merli ricorda che è all'esame del Consiglio superiore della marina mercantile un progetto di legge-quadro, elaborato dal Governo, sulla riorganizzazione portuale. Tale provvedimento affronta tra gli altri il problema oggi in discussione ed è auspicabile che lo risolva definitivamente, anche perché in Italia manca una concezione unitaria dell'ente porto e della gestione dei porti. In effetti a complessi completamente autonomi, come il porto di Genova, fanno riscontro altri che hanno limitata autonomia e abbisognano di continui contributi finanziari per poter svolgere la loro attività. Ci sono infine altri porti che non hanno alcun ordinamento. Il problema va risolto con sollecitudine sia che il Governo presenti la legge-quadro di cui si è fatto cenno, sia che la Commissione stessa si

faccia promotrice di una discussione in tal senso qualora ritardi la presentazione del provvedimento governativo. Con queste precisazioni è favorevole alla proposta di legge in esame, pur notando che la sua approvazione porterebbe ad istituire una nuova categoria di porti oltre a quelle già ricordate.

Il deputato Amasio è pessimista sulla possibilità di approvare in questa legislatura una legge-quadro sull'ordinamento portuale, di cui si sta parlando da venti anni. Motivare pertanto la richiesta di rinvio della discussione con l'opportunità di attendere la presentazione di tale progetto di legge è pretestuoso. La verità è un'altra: e cioè che da alcuni si vuole rinviare l'approvazione della proposta in esame soltanto perché la Camera di commercio di Savona, per suoi interessi di sapore corporativo, vuol continuare a trarre beneficio dalla disorganizzazione del porto di Savona, disorganizzazione che la proposta Cattanei tende appunto ad eliminare. Precisato che le carenze funzionali di quel porto sono di nocimento non soltanto per l'economia savonese ma per l'intera economia nazionale, ribadisce la sua contrarietà ad ogni rinvio della discussione.

Il deputato Zucchini ritiene che la proposta in esame non contrasti con il progetto di legge-quadro che il Governo sta elaborando, per cui si può tranquillamente procedere alla sua approvazione.

Il deputato Sergio Ceravolo concorda con le considerazioni del deputato Zucchini e propone che la Commissione chieda il trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Anche il deputato Azimonti ritiene che la proposta Cattanei non contrasti con i principi ispiratori della riorganizzazione del sistema portuale che il Governo sta preparando. Concorda con la richiesta di sede legislativa.

La Commissione infine decide all'unanimità di chiedere alla Presidenza della Camera che la proposta in esame venga assegnata alla Commissione stessa in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigianato, Mammi.

Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: *Disciplina del commercio a posto fisso (528);*

Grassi Bertazzi: *Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);*

Origlia ed altri: *Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);*

Baldani Guerra ed altri: *Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);*

Scotti ed altri: *Disciplina del commercio (1237);*

Monti ed altri: *Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339).*

Prosegue l'esame degli articoli del testo unificato.

Il Sottosegretario Mammi, rifacendosi alle perplessità espresse da taluni deputati nella seduta precedente in seguito alle quali era stata rinviata la votazione dell'articolo 7 nel suo complesso, ribadisce che ad avviso del Governo tale articolo va esente da ogni censura di incostituzionalità; tuttavia, escludendo l'articolo 117 della Costituzione la specifica competenza delle regioni in materia di commercio e in considerazione di penetranti poteri di controllo spettanti all'autorità gerarchicamente sovrordinata, competente a definire le controversie insorte in via amministrativa, il Governo propone con un emendamento che presenta, di demandare alla giunta provinciale amministrativa, anziché al presidente della Giunta regionale, la decisione del ricorso amministrativo e di prevedere il ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo competente, anziché dinanzi al tribunale, contro il provvedimento di rigetto del ricorso.

Dopo interventi dei deputati Alesi, Servello, Olmini, Maschiella, Scotti, Libertini, Gunnella, e del relatore Helfer, il Presidente giudica l'emendamento governativo ora presentato come improponibile avendo la Commissione in tal materia già deliberato con la approvazione di un emendamento proposto proprio dal Governo all'articolo 7, e propone che la votazione dell'articolo nel suo complesso sia ancora rinviata per consentire un ulteriore approfondimento dell'intera questione.

La Commissione affronta quindi, avendo già approvato gli articoli 8 e 9, l'esame dell'articolo 10 sul quale respinge emendamenti sostitutivi dei deputati Corti, Servello e Romualdi, Scotti e Girardin e Gunnella, ed ap-

prova un emendamento del relatore Helfer, cosicché l'articolo, poi votato nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 10.

Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i comuni procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, sentito il parere di apposita Commissione.

Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dall'ambulato e da altre forme di distribuzione in uso.

Il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Toros.

Proposte di legge:

Tognoni ed altri: Modifica alla legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la scala mobile per le pensioni della previdenza sociale (2090);

Zanibelli ed altri: Nuova disciplina della perequazione automatica delle pensioni INPS di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (2646).

Il presidente Biaggi avverte che il Comitato ristretto ha elaborato il seguente nuovo testo unificato delle proposte di legge e che, ostando difficoltà tecniche per il trasferimento in sede legislativa, sembra opportuno inviare il testo stesso all'Assemblea.

ART. 1.

Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e di quel-

le a carico delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, nonché ai titolari dei trattamenti minimi, è concessa per l'anno 1970 una indennità forfettaria di lire 13 mila, in relazione all'aumento del costo della vita verificatosi nello stesso anno.

L'importo verrà corrisposto in unica soluzione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente verrà corrisposta con le stesse modalità ed entro gli stessi termini ai titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, liquidata o da liquidare, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971.

ART. 3.

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico delle rispettive gestioni INPS.

Il Sottosegretario Toros rileva l'opportunità di specificare che l'indennità viene corrisposta ai titolari di pensioni ordinarie e non anche ai titolari di pensioni supplementari. Ritiene opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo 1, assicurando per altro che l'espletamento della corresponsione dell'indennità sarà quanto più rapido possibile. E anche opportuno, a suo avviso, precisare che per le pensioni di reversibilità si fa riferimento alla decorrenza delle pensioni dirette dalle quali derivavano. Infine, la decorrenza delle pensioni i cui titolari beneficeranno dell'indennità deve essere anteriore al 1° gennaio 1970.

Propone, conseguentemente, di sostituire il testo del Comitato ristretto con il seguente articolo unico:

« Ai titolari di pensioni ordinarie a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione anteriore al 1° gennaio 1970 e spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma *una tantum* di importo pari a lire 13 mila.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente, per le pensioni di reversibilità si fa riferimento alla decorrenza delle pensioni dirette dalle quali esse derivano.

La somma di cui al primo comma spetta anche ai titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 e spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono a carico delle rispettive gestioni ».

Il deputato Sulotto rileva la differenza sostanziale sussistente, circa la decorrenza, tra il testo proposto dal Governo e quello elaborato dal Comitato ristretto. Il Governo, dopo tante dichiarazioni di disponibilità nei confronti dei pensionati, per risparmiare qualche miliardo, propone di restringere l'area dei beneficiari dell'indennità, anticipando la decorrenza al 1° gennaio 1970. Si tratta di una modifica ingiustificata, destinata a suscitare negative reazioni nella categoria.

Il sottosegretario Toros precisa che la proposta di modifica della decorrenza non è ispirata all'intento di fare economie. Essa consentirebbe il risparmio di quattro miliardi circa, che sono ben poca cosa a fronte dei 115 miliardi che complessivamente il provvedimento richiede (106 per i titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, 9 per i pensionati sociali). Si tratta, invece, di rispettare il meccanismo di scala mobile previsto in linea generale dalla legge.

Il deputato Borra osserva che, se il provvedimento intendesse anticipare di un anno lo scatto della scala mobile, la proposta del Governo circa la decorrenza potrebbe essere plausibile. Viceversa, il provvedimento costituisce non già un'anticipazione di tale meccanismo bensì un beneficio straordinario compensativo del mancato scatto della scala mobile stessa. Pertanto, sembra più opportuna la decorrenza fissata dal Comitato ristretto. Comunque, se insorgono difficoltà finanziarie, si potrebbe stabilire che l'indennità forfettaria è corrisposta soltanto ai titolari di pensioni inferiori a 100 mila lire. Su quest'ultimo punto concorda il deputato Pucci di Barsento.

Il deputato Camba è d'accordo con la decorrenza fissata dal Comitato ristretto; e coglie l'occasione per sollecitare un esame organico di tutte le questioni pendenti in materia pensionistica.

Il deputato Caponi sottolinea come sia ingiusto escludere dal beneficio dell'indennità i titolari di pensioni supplementari, e cioè in particolare gli emigrati e gli autoferrotramvieri, ai quali spettano importi esigui.

Il deputato Tognoni osserva che, mentre il Governo sostiene che si debbano applicare i principi generali della legislazione vigente, nel caso in esame è in questione un'erogazione straordinaria che, come tale, non richiede necessariamente il riferimento ai principi stessi. D'altro canto, le modifiche del Governo consentirebbero solo ristrette economie.

Il relatore Vincenzo Mancini rileva l'opportunità di mantenere il testo elaborato dal Comitato ristretto, giacché quello proposto dal Governo è fonte di dubbi interpretativi e, per qualche aspetto, è peggiorativo dello stesso sistema vigente.

Il Presidente Biaggi, per consentire al Governo di approfondire i rilievi manifestati dalla Commissione, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

Proposta di legge:

Tozzi Condivi e Longoni: Modifica del primo comma dell'articolo 11 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (2398).

Su proposta del sottosegretario Toros, la Commissione rinvia la discussione ad altra seduta.

Proposta di legge:

Cattanei e Boffardi Ines: Sistemazione della posizione dei dipendenti dell'INAM che si trovano in particolari condizioni (2624).

Il sottosegretario Toros esprime perplessità sulla portata e sugli effetti delle agevolazioni di carriera per taluni dipendenti dell'INAM previste dalla proposta di legge. Le agevolazioni, insolite, non si adattano con il sistema delle carriere vigenti presso l'istituto provocando numerosi inconvenienti, quali la determinazione di posizioni di ruolo indipendenti dalla graduatoria di concorso, il possibile scavalco di dipendenti entrati in carriere precedentemente, disparità di trattamento nell'ambito del personale dell'istituto. La proposta di legge riguarda circa 900 dipendenti, con oneri finanziari non indifferenti, per la copertura dei quali la proposta di legge nulla prevede. Alla luce di queste considerazioni, non può dare parere favorevole sull'iniziativa, che costituirebbe un vistoso e pericoloso precedente anche per i dipendenti di altri enti. In ogni caso, gli sembra conveniente un rinvio per riesaminare tutta la questione.

La onorevole Ines Boffardi prende atto delle osservazioni del Governo, riservandosi di rielaborare la proposta di legge.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Proposta di legge:

Bianchi Gerardo ed altri: Aumento del contingente delle « Stelle al merito del lavoro » da conferire annualmente (2884).

La Commissione delibera all'unanimità, e con il consenso del Governo, di richiedere la assegnazione della proposta di legge in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

IGIENE E SANITA (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI, indi del Vicepresidente, DI MAURO, indi del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il ministro della sanità, Mariotti.

Proposta di legge:

De Maria ed altri: Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4 (*Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2614-B).

Il relatore Senese riferisce sulle modifiche introdotte dal Senato e sul nuovo testo dell'articolo 4, concordato tra i Ministeri della sanità, della pubblica istruzione e le categorie interessate, fatto proprio dalla Commissione istruzione nel parere espresso nella seduta di ieri.

Intervengono nella discussione i deputati Venturoli, De Maria, Giannina Cattaneo Petrini, Foschi, Barberi, Cucchi e Ferruccio De Lorenzo.

Dopo la replica del relatore Senese e del ministro della sanità Mariotti, la Commissione approva il principio-base del nuovo testo dell'articolo 4 il quale, implicando onere finanziario, sarà trasmesso alla Commissione Bilancio per il prescritto parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente, GRAZIOSI.* — Interviene il ministro della sanità Mariotti.

Disegno di legge:

Rinnovo della delega al Governo per la emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958).

Il relatore De Maria riferisce favorevolmente sul disegno di legge sottolineando l'opportunità di modificare l'articolo unico nel senso di fissare in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine di durata della delega di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Intervengono i deputati: Giannina Cattaneo Petrini per sottolineare l'estrema urgenza del provvedimento; Senese per concordare con il deputato Giannina Cattaneo Petrini e Venturoli, il quale, dopo aver ricordato come in sede di esame da parte della Commissione interparlamentare dello schema di decreto delegato predisposto dal ministro Ripamonti fosse stata rilevata la necessità, per modificare la composizione dei collegi dei revisori dei conti, di sostituire l'articolo 12 della legge n. 132 del 1968 non potendocisi allontanare in sede di delega, dai principi della legge di delegazione, sottolinea l'opportunità, in questa sede, di modificare contestualmente anche tale articolo, come previsto dalla sua proposta di legge n. 2415 anch'essa all'ordine del giorno della Commissione.

Il ministro Mariotti comunica che è in corso di elaborazione un disegno di legge per modificare la composizione dei collegi dei revisori dei conti e non esclude, tuttavia, la possibilità che l'esame possa avvenire sulla proposta Venturoli.

Il relatore De Maria rispondendo al deputato Venturoli osserva che la modificazione da lui proposta potrà essere introdotta soltanto dopo che con l'approvazione della riforma sanitaria saranno definiti i rapporti tra i vari tipi di ospedali e le regioni e le unità sanitarie locali.

La Commissione, quindi, approva l'articolo unico secondo la proposta di modifica suggerita dal relatore.

Il Presidente Graziosi dà mandato al relatore di stendere la relazione per l'Assemblea e si riserva di nominare il Comitato dei 9.

In fine di seduta il deputato Carmen Zanti Tondi sollecita l'esame dei provvedimenti re-

lativi all'abolizione del divieto della propaganda anticoncezionale e agli asili-nido, assegnato all'esame congiunto della XIV Commissione con la IV (Giustizia) e la II (Interni).

Il Presidente Graziosi assicura che prenderà gli opportuni contatti con i presidenti delle Commissioni interessate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 18 febbraio, ore 11.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Giovedì 18 febbraio, ore 17.

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 50) —
Relatore: Reggiani.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro i deputati Almirante e Nicolai Giuseppe (Doc. IV, n. 97) — Relatore: Allegri;

contro il deputato Ballarin (Doc. IV, n. 98) —
Relatore: Minasi;

contro il deputato Raffaelli (Doc. IV, n. 101) — Relatore: Reggiani;

contro il deputato Tripodi Girolamo (Doc. IV, n. 102) — Relatore: Allegri;

contro il deputato Caradonna (Doc. IV, n. 106) — Relatore: Bressani;

contro il deputato Manco (Doc. IV, n. 107) —
Relatore: Galloni;

contro il deputato Conte (Doc. IV, n. 108) —
Relatore: Galloni;

contro il deputato Pucci Ernesto (Doc. IV, n. 111) — Relatore: Musotto);

contro il deputato Bonifazi (Doc. IV, n. 112) — Relatore: Allegri.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Affari interni) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 18 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, recante provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili (3027) —
(*Parere della V Commissione*) — Relatori:
per la II, Mattarelli; per la XIV, Bosco.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Istruzione) e XIII (Lavoro)

Giovedì 18 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Istituzione di sezioni serali di scuole medie e secondarie statali e norme sui rapporti di lavoro per i lavoratori studenti (943) — (*Parere della IV, della V, della VII e della XII Commissione*);

AZIMONTI ed altri: Provvedimenti a favore degli studenti lavoratori frequentanti corsi serali di istruzione tecnica (1831) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

— Relatore: per l'VIII e la XIII Commissione, Dall'Armellina.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 18 febbraio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

(Sui problemi dell'assistenza ai Paesi in via di sviluppo e del servizio civile).

Esame della proposta di legge:

BERSANI ed altri: Norme per il riconoscimento del servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale (2360) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

— Relatore: Salvi.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 18 febbraio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 18 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari (2966) — Relatore: Patrini — (*Parere della II e della V Commissione*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2968) — (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

QUARANTA: Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio (890);

TANTALO ed altri: Provvedimenti in favore dei titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539 (1405);

BERNARDI ed altri: Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio (1505);

SERVELLO ed altri: Interpretazione autentica delle norme concernenti l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra (*Urgenza*) (1526).

MIOTTI CARLI AMALIA: Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruitori di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 (2095);

SARTOR: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488, concernente provvidenze per gli invalidi per servizio e per i congiunti (2261);

PICA ed altri: Nuove norme sul riconoscimento della infermità contratto dall'impiegato civile per causa di servizio (2303);

DURAND DE LA PENNE: Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruitori di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 (2587);

— Relatore: Perdonà — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

MONACO: Facoltà dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di reversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attività lavorativa per tale pensione di reversibilità (1723) — Relatore: Perdonà — (*Parere della I, della II e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatori SEGNANA ed altri: Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2889) — Relatore: Patrini — (*Parere della II Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Giovedì 18 febbraio, al termine della riunione delle Commissioni riunite VIII e XIII

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sull'ordinamento scolastico (2908)
— Relatore: Racchetti — (*Parere della V Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria)

Giovedì 18 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

TOCCO ed altri: Concessione alla regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 60 miliardi per l'approntamento e l'esecuzione di un piano di ristrutturazione, razionalizzazione e sviluppo della industria estrattiva (2550) — Relatore: Tocco — (*Parere alla V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

FRACANZANI: Modificazione dell'articolo 45, concernente le cave, del regio decreto 29 luglio 1929, n. 1443 (776);

STORCHI: Modifica dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in materia di coltivazione di cave (2570);

— Relatore: Girardin — (*Parere della VIII Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528) — (*Parere della II, IV, V, IX e XI Commissione*);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924) — (*Parere della II, IV, V, IX e XI Commissione*);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la

parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118) — (*Parere della II, IV e XI Commissione*);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125) — (*Parere della II, IV e XI Commissione*);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237) — (*Parere della II, IV e IX Commissione*);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) — (*Parere della II, IX e XIII Commissione*).

— Relatore: Helfer.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro)

Giovedì 18 febbraio, al termine della riunione delle Commissioni riunite VIII e XIII

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

TOGNONI ed altri: Modifica alla legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la scala mobile per le pensioni della previdenza sociale (2090);

ZANIBELLI ed altri: Nuova disciplina della perequazione automatica delle pensioni INPS di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (2646);

— Relatore: Mancini Vincenzo — (*Parere della V, della VI, della XI e della XII Commissione*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 18 febbraio, ore 10,30.

I. Votazione per l'elezione dei due Vice Presidenti.

II. Comunicazioni del Presidente.

III. Esame di eventuali rilievi a trasmissioni radiotelevisive.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

Giovedì 18 febbraio, ore 16,30.

Discussione sulle comunicazioni fatte dal Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni e dal Ministro per la riforma della Pubblica Amministrazione;

(Presso il Senato della Repubblica).

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

Giovedì 18 febbraio, ore 9,30.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fenomeni di criminalità in Sardegna.**

Giovedì 18 febbraio, ore 10.

(Presso il Senato della Repubblica).

**XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria)**

Venerdì 19 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Assegnazione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per l'energia nucleare (2972) — Relatore: Erminero — *(Parere della V Commissione)*;

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di 40 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1971 (2979) — Relatore: Erminero — *(Parere della V Commissione).*

**XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)**

Mercoledì 24 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA (2891) — Relatore: Masciadri — *(Parere della V e della VI Commissione).*

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

PREARO: Concessione di un contributo dello Stato per favorire la commercializzazione di prodotti ortoflorofrutticoli (2741) — Relatore: Sangalli — *(Parere della V e della XII Commissione).*

RELAZIONI PRESENTATE

I Commissione (Affari costituzionali):

REALE GIUSEPPE: Determinazione dei capoluoghi delle regioni (2654);

DI PRIMIO: Determinazione dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (2719);

SANGALLI: Conferma del capoluogo della regione calabrese (2747);

BOVA: Sede degli organi delle regioni a statuto ordinario (2753);

FRACASSI: Conferma del capoluogo della regione abruzzese (2764).

Proposta di legge costituzionale:

TRIPODI ANTONINO: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (2714);

— Relatore: Tripodi, *di minoranza.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.